

29 ottobre 2020



RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA
RASSEGNA STAMPA
2020

**Informazione on line - a cura dell'Ufficio stampa
dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello"**

L'Addetto stampa

Maria Grazia Elfin

quotidianosanità.it

Giovedì 29 OTTOBRE 2020

Causa Covid rinviato a marzo test di ammissione ai corsi di laurea magistrale per professioni sanitarie

La prova era prevista per il 30 ottobre e i candidati erano circa 13 mila per i 3 mila posti disponibili. Tra le motivazioni che hanno spinto il Ministro Manfredi al rinvio l'aggravarsi della pandemia e le difficoltà organizzative degli atenei nel garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. IL DECRETO

“La data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021, già fissata al 30 ottobre 2020 è rinviata a una successiva data che, tenuto conto dell'evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, sarà fissata entro il mese di marzo 2021. Gli atenei, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto relativi al primo semestre nel corso dell'anno accademico 2020-2021”.

È quanto scrive il Ministro dell'Università **Gaetano Manfredi** in un decreto appena emanato.

Tra le motivazioni “l'aggravarsi della pandemia e delle difficoltà organizzative degli atenei nel garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti” evidenziate dal Crui.

I test riguardano i corsi di laurea magistrale (vedi decreto) di: Scienze infermieristiche e ostetriche (1.499 posti), Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione (639 posti), Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (420 posti), Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (115 posti) e Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (245 posti). I candidati per i quasi 3 mila posti disponibili sono circa 13 mila.

L.F.

La battaglia per il Covid Hospital, sindaci "pronti a ricorrere al Tar"



La protesta dei primi cittadini contro la decisione del governo regionale.

TIM BUSINESS

**A partire da 25€/mese fibra
fino a 1 Gigabit e chiamate
illimitate.**

TIM SUPER FIBRA

**TIM SUPER FIBRA a
29,90€/mese**

Contenuti sponsorizzati da

IL CASO di Roberta Fuschi

0 Commenti

Condividi

ACIREALE – “Una scelta scellerata e lesiva del diritto alla salute”. Con queste parole i sindaci di ben 16 paesi del comprensorio acese, ionico e pedemontano commentano la decisione di convertire l’ospedale di Acireale in Covid Hospital e annunciano che non faranno passi indietro.

La protesta dei sindaci

Non sono bastate le rassicurazioni del governo regionale, i primi cittadini restano perplessi in primo luogo per non essere stati interpellati nelle scorse settimane. E non solo. La riunione con i vertici dell'Asp non sembra avere calmato le acque. L'assenza dell'assessore competente, la benedizione del deputato regionale Nicola D'Agostino e la mancata interlocuzione con il territorio hanno fatto il resto. I riflettori restano puntati su una vasta porzione di territorio abitata da circa 230mila persone che rischia di rimanere sguarnita a livello sanitario. Come fanno notare i bene informati, la chiusura del pronto soccorso di Giarre aveva già pesato non poco sul presidio di Acireale. Ieri mattina i sindaci hanno manifestato, ribadendo le loro perplessità e annunciando l'intenzione di ricorrere al Tar. Ma andiamo con ordine.

Le rassicurazioni non bastano

Il mantenimento del pronto soccorso all'interno del presidio di Acireale (convertito in Covid Hospital) non rassicura i sindaci. "Il pronto soccorso, per come è stato ipotizzato, risulterà un'autentica e ulteriore presa in giro, in quanto non sarà dotato di sale e di servizi, ma si limiterà a fare da centro di smistamento attraverso delle ambulanze, ancora da individuare. Inoltre, non siamo così miserabili da barattare una Tac oppure un eliporto, peraltro nemmeno certi, con la chiusura intera del nostro ospedale. Non è chiaro come e dove verranno trasferiti i reparti. Analoga incertezza riguarda il personale come il medesimo attualmente in forza potrà essere reso operativo, viste la grande professionalità ma su branche totalmente diverse della medicina", scrivono in una nota. I primi cittadini rimandano al mittente (il presidente Musumeci) l'accusa di campanilismo e rilanciano, rivendicando un ruolo di interlocuzione negato loro diversi mesi fa. Una ferita che il Vescovo Raspanti sta tentando di ricucire annunciando di volere vestire i panni del mediatore tra amministratori locali e governo regionale per trovare una soluzione condivisa. Una notizia trapelata ieri sera, poco prima che ad Acireale sfilasse un corteo di protesta (con la partecipazione dei sostenitori della locale squadra di calcio) contro la decisione della giunta Musumeci.

Alla ricerca del tempo perduto

Il tasto dolente riguarda la corsa contro il tempo resa necessaria dall'emergenza sanitaria. I sindaci non perdonano all'esecutivo regionale la mancata pianificazione di una soluzione in occasione dei mesi estivi e l'aver ignorato la richiesta da loro avanzata il 6 maggio scorso: individuare una struttura inutilizzata per creare un ospedale provinciale ad hoc per l'emergenza. E non solo. Anche l'ipotesi messa in campo e avallata dallo stesso sindaco D'Anna, cioè di ampliare l'ospedale di Giarre per prendere in carico i pazienti del nosocomio acese, non ha ottenuto alcun riscontro. "La differenza fra la nostra azione e quella della Regione é lampante: noi chiediamo di dialogare, chiediamo di ragionare sulle possibilità che il territorio può offrire e su quello che non può essere garantito; a Palazzo D'Orleans, invece, è stato alzato un muro, si è deciso di intraprendere la via dell'imposizione e non possiamo accettarlo", spiega santo Caruso, sindaco di Aci Sant'Antonio.

“Ospedali a rischio collasso”

“Se dovesse passare la linea dell'Assessore Regionale Razza perderemmo di fatto il Pronto Soccorso, che potrà accogliere solo chi si presenta spontaneamente per poi trasferirlo altrove. E verranno trasferite anche le ambulanze del 118 in arrivo, smistate in altri ospedali. Il più vicino, cioè il Cannizzaro, potrebbe trovarsi a far fronte a una mole gigantesca di richieste, rischiando il collasso”, continua Caruso. Una reazione a catena in grado di mettere in difficoltà i vari ospedali catanesi. Così l'emergenza sanitaria accende i riflettori sui

problemi di sempre. E ne crea di nuovi: le visite ordinarie sono diventate delle chimere e le liste d'attesa chilometriche. Si interviene solo in casi di urgenza e un potenziale pronto soccorso, approntato in una struttura priva di reparti, sarebbe poco più che una guardia medica. Il timore, che serpeggia tra i camici bianchi, è che in ogni caso i pazienti sarebbero trasferiti altrove ingrossando le corsie degli ospedali catanesi già in agonia. In altre parole: l'emergenza legata alla pandemia acuisce le carenze ataviche delle strutture del territorio.

Il ricorso al Tar

E, come da copione, gli amministratori locali con le armi spuntate ma tanta buona volontà sono in trincea. “I sindaci sono vicini ai territori perché questo è un problema che colpisce la gente. Quotidianamente tanti cittadini mi manifestano la loro paura su come affrontare una gravidanza o analisi già programmate: i sindaci per il ruolo che hanno vivono le difficoltà dei propri cittadini”, spiega il primo cittadino di Acireale, Stefano Ali. Non un passo indietro, dunque. “Ci stiamo muovendo con la richiesta di sospensione del provvedimento da parte del Tar e vediamo se la regione davanti a questa levata di scudi da parte dei sindaci intende mutare atteggiamento”, attacca Ali.

Le responsabilità politiche

“La vicenda dell'Ospedale di Acireale conferma l'approssimazione dell'azione del Governo regionale, che dimostra la totale incapacità di programmare azione tempestive, concrete ed efficaci nell'affrontare quella che non è più una emergenza, trattandosi di una complessa e delicata vicenda che da mesi è in cima all'agenda politica regionale e nazionale”, ruggisce il sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi. Il primo cittadino non lesina critiche a Musumeci. “La scelta di trasformare la struttura acese in un centro covid, di fatto priva un comprensorio, nel quale abitano 230.000 cittadini, dell'unica struttura ospedaliera esistente, tenuto conto che l'ospedale di Giarre ancora è chiuso. Non può invocarsi la solidarietà, quando c'è di mezzo la salute dei cittadini”, spiega. “Né può parlarsi di bieco campanilismo, atteso che i sindaci del competente distretto sanitario avevano nel marzo scorso proposto un'alternativa concreta, consistente nell'utilizzare la struttura di Giarre come centro covid, rimanendo purtroppo inascoltati”, continua. Poi sferra una stoccata ai deputati regionali della zona. “Desta non poca perplessità la posizione assunta da alcuni deputati locali (D'Agostino e Foti), favorevoli alla assurda scelta del Governo regionale di privare Acireale, e tutti i paesi del distretto, del proprio ospedale”, attacca Puglisi. E chiama in causa il proprio partito, il Pd, che lunedì scorso in direzione regionale ha preso una netta posizione sul tema votando un odg “contrario a tale modo di operare del Governo regionale e alle scelte dallo stesso adottate”.

Publicato il 29 Ottobre 2020, 05:46

“Pressione sui pronto soccorso: anticipiamo le dimissioni”



Continuano le criticità per le aree d'emergenza. Il dottore Geraci: "La pressione sul territorio è sempre più forte".



eToro

Cosa sarebbe successo se aveste investito \$1K in Netflix un anno fa?



IBM

A Comprehensive Service - Fully Managed Clusters On A Scalable & Reliable

Contenuti sponsorizzati da

LA PANDEMIA A PALERMO di Roberto Puglisi

0 Commenti

Condividi

PALERMO- Non sono dimissioni ‘forzate’, ma ‘anticipate’. Cosa significa? Che in qualche pronto soccorso palermitano – quando si pensa che non ci siano rischi, per quei pazienti affetti dall'infezione da coronavirus, che magari presentano qualche problema respiratorio in via di risoluzione – si preferisce dimettere piuttosto che tenere in osservazione, come sarebbe, verosimilmente, accaduto in passato. Siccome il passaggio ai reparti non è mai facilissimo, visto il sovraffollamento che è un disagio tipico e che lo è diventato ancora di più, in epoca di pandemia, **il pronto soccorso manda a casa i casi meno gravi; cioè quelli che, fino a qualche tempo fa, avrebbe destinato all'area di 'Osservazione Breve'**. Questo almeno era il quadro fino a ieri sera e non ci sono segnali di cambiamento nelle prossime ore. La seconda ondata c'è anche in Sicilia e gli ospedali, con le risorse a disposizione, si adattano.

Civico, parla il primario

“Oggi (ieri, ndr), come succede spesso, è stato finora un giorno molto pesante – dice il dottore **Massimo Geraci**, responsabile dell'area d'emergenza dell'ospedale Civico -. Probabilmente i criteri di dimissibilità meriterebbero una applicazione più omogenea da parte di tutti i medici impegnati nell'emergenza Covid, come avviene ormai costantemente in prima linea, in

considerazione dell'esperienza maturata sulla evoluzione della malattia nei pronto soccorso **dove sempre più forte è la pressione che proviene dal territorio. Non parliamo di dimissioni forzate, ma anticipate in sicurezza, con la garanzia di una certa presa in carico proprio sul territorio**". Nel pomeriggio inoltrato di ieri, mentre il dottore Geraci trovava qualche secondo per rispondere al telefono, gli indici di sovraffollamento erano alti un po' ovunque. E tali sono rimasti. **Al Civico, un'oscillazione fra trentacinque e quaranta pazienti, tutti positivi al Coronavirus.**

Il bollettino in Sicilia

Ecco il bollettino di mercoledì. Sono 708 i nuovi positivi Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Con i nuovi casi salgono così a 12.188 gli attuali positivi. Di questi 898 sono i ricoverati: 787 in regime ordinario e 111 in terapia intensiva con un incremento di otto ricoveri. Dieci, invece, i nuovi decessi che portano il totale a 459. I guariti 244. I tamponi effettuati sono 7499. Su fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 228 positivi in più, Catania 173, Messina 24, Trapani 53, Ragusa 99, Siracusa 42, Agrigento 80, Caltanissetta 9.

Intanto la politica...


Poteva mancare la chiosa della polemica politica? Ha dichiarato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia: "Ho trasmesso la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della Provincia Autonoma di Trento. Il medesimo provvedimento sarà attivato per tutte le Regioni e le Province Autonome che decideranno di aggirare le disposizioni del dpcm. È in corso di valutazione l'ordinanza della Provincia Autonoma di Bolzano. Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia e duole ancor di più che non siano tenuti in dovuto conto i dati uniformi di rischio. **Non fa eccezione la Regione Autonoma Siciliana che ha anticipato attraverso il Presidente Musumeci, l'ipotesi di un ddl che, se dovesse essere approvato, sarà immediatamente impugnato dal Governo**". Un avvertimento, dunque, alla Regione che aveva in mente una deroga al Dpcm su ristoranti, bar e teatri. Si profila un nuovo braccio di ferro.


Publicato il 29 Ottobre 2020, 05:31


Pronta la legge regionale sulle riaperture di bar e ristoranti, "Musumeci "Non sarà uno scontro con lo Stato"



di Manlio Viola | 29/10/2020





Attiva ora le notifiche su Messenger 

Non unanlegge contro il dpcm ma una norma di adeguamento regionale. Una norma che dà la possibilità al governo regionale di adeguare la ripresa delle attività economiche all'andamento effettivo del contagio nell'Isola. Questo lo spirito del disegno di legge approvato, a tarda sera, dal governo Musumeci.

Leggi Anche:

Il ministro Francesco Boccia positivo al Covid19

“Stiamo applicando in Sicilia – spiega il presidente della Regione – lo stesso principio adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano nello scorso maggio che assicura il rispetto dei valori costituzionali della sussidiarietà e della leale collaborazione. Quindi, chi parla di “scontro” con lo Stato è solo in malafede. Siamo tutti consapevoli dei tempi difficili che ci attendono e della necessità di contenere la diffusione del virus, ma rivendichiamo anche responsabilità di anticipare e accompagnare la ripartenza per meglio rispondere alle specifiche esigenze del territorio siciliano”.

Le parole del Presidente della Regione sono, di fatto, una **risposta al Ministro per gli Affari regionali** che ieri pomeriggio, prima ancora che la norma vedesse la luce, annunciava imugnative immediate.

PUBBLICITÀ

La legge regionale punta a disciplinare le aperture e chiusure degli esercizi commerciali a cominciare da bar e ristoranti, ma anche teatri, cinema e palestre nell'isola in periodo di emergenza coronavirus. Il tutto modulando gli orari in funzione dell'andamento dell'epidemia.

Leggi Anche:

**Una legge regionale 'contro' il dpcm Conte, Boccia
"Governo pronto a impugnare immediatamente"**

Ma il Ministro nell'annunciare l'impugnativa nei confronti della legge del Trentino continuava "Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia e duole ancor di più che non siano tenuti in dovuto conto i **dati uniformi di rischio**".

"Non fa eccezione la Regione Autonoma Siciliana – sostiene Boccia – che oggi ha anticipato attraverso il Presidente Musumeci, l'ipotesi di un ddl che, se dovesse essere approvato, sarà immediatamente impugnato dal Governo. Con l'aumento esponenziale di contagi e l'aumento delle vittime, rinnovo ancora una volta la richiesta di massima collaborazione".

Chiusurista a tutti i costi anche il responsabile sicurezza del Pd, il deputato palermitano Carmelo Miceli “Le categorie colpite dalle misure vanno aiutate, come è stato fatto, con i ristori non con le messe in scena. Fra l’altro con la scelta di Musumeci che fine farebbero i ristori previsti dal decreto? Piuttosto, perché non pensa ad aggiungere somme regionali agli aiuti previsti dal dl ristoro assumendosi anche lui pubblicamente la responsabilità di prevedere che siano elargiti entro 15 giorni? I siciliani meritano un’amministrazione più seria e meno presa da un velleitario protagonismo”.

Covid, via libera dalla Regione al disegno di legge per la ripresa delle attività economiche

La Giunta ha approvato una norma per limitare le chiusure. Il presidente Musumeci: "Rivendichiamo la responsabilità di adeguare la ripartenza all'andamento effettivo del contagio. Norma rispettosa dei valori costituzionali, chi parla di 'scontro' con lo Stato è in malafede"

Redazione

29 ottobre 2020 08:11

Una norma che dà la possibilità al governo regionale di adeguare la ripresa delle attività economiche all'andamento effettivo del contagio nell'Isola. Questo lo spirito del disegno di legge approvato, nella notte appena trascorsa, dal governo Musumeci.

"Stiamo applicando in Sicilia - spiega il presidente della Regione - lo stesso principio adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano nello scorso maggio, che assicura il rispetto dei valori costituzionali della sussidiarietà e della leale collaborazione. Quindi, chi parla di "scontro" con lo Stato è solo in malafede. Siamo tutti consapevoli dei tempi difficili che ci attendono e della necessità di contenere la diffusione del virus, ma rivendichiamo anche responsabilità di anticipare e accompagnare la ripartenza per meglio rispondere alle specifiche esigenze del territorio siciliano".

Coronavirus, il Cimo, "Negli ospedali manca il personale". Razza, "Ai malati assistenza garantita"

redazione | giovedì 29 Ottobre 2020 - 00:00



L'assessore regionale alla Salute risponde alle critiche mosse dal sindacato che lamenta la carenza di almeno tremila unità tra medici e infermieri. Terapia intensiva, sulla carta più posti letto della Lombardia: 10,7 per 100mila abitanti, contro 9,8 ma per il nostro sistema sanitario si prospetta la prova più difficile

di Serena Grasso e Patrizia Penna

In questi anni la sanità siciliana ha compiuto sforzi enormi per colmare quel gap che ci separava dalle regioni riconosciute da sempre come "virtuose". Le eccellenze ci sono, e sono tante. Ma sotto il profilo delle performance qualitative resta ancora tanto da fare. Adesso però si prospetta il test più difficile e **Musumeci ha detto** "Anche in Sicilia dobbiamo prepararci al peggio".


PUBBLICITÀ

Assessore Razza, la domanda sorge spontanea: il nostro sistema sanitario è attrezzato per reggere un'eventuale impennata di contagi? Siamo pronti a questo "peggio"?

"Guai a non esserlo. Dalla fine della prima fase di questa emergenza, che non sta risparmiando alcun angolo del pianeta, abbiamo proseguito le azioni di programmazione. Già nei mesi estivi, ad esempio, abbiamo cominciato ad incrementare il numero del personale delle Usca e siamo stati tra i primi a dotarci di tamponi rapidi per le azioni di contact tracing. Parallelamente si è lavorato per prevedere sempre un'adeguata copertura dei posti letto ospedalieri dedicati al Coronavirus, ma anche di Covid hotel e residenze sanitarie per cure a bassa intensità. Mi piace ricordare che proprio questo tipo di strutture hanno visto la loro realizzazione per la prima volta proprio qui in Sicilia. In buona sostanza vogliamo riaffermare concretamente ciò che è avvenuto nei mesi difficilissimi del lockdown: garantire sempre un posto ad ogni malato di Covid".

I dati aggiornati al 13 ottobre ci dicono che la Sicilia ha 10,7 posti letto per 100 mila abitanti, numeri addirittura migliori rispetto a quelli della Lombardia (9,8) e che i posti di terapia intensiva sono attualmente 538. State lavorando per aumentare la disponibilità? A quanti posti letto intendete arrivare?

"È un dato che cresce quotidianamente. Stiamo procedendo ad un incremento costante del fabbisogno tenendo conto dell'andamento epidemiologico e facendo ovviamente delle proiezioni sulla diffusione del virus. E non solo per le terapie intensive. Continua, quindi, la predisposizione dei posti letto dedicati al Coronavirus senza far venire meno l'assistenza ai malati di tutte le altre patologie. La Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, sta infatti mantenendo operativa la propria offerta sanitaria: perché è vero che ci si ammala di Covid, ma non si deve negare un letto a chi bisogno di essere assistito per tutto il resto".



sky **tg24**

Riccardo Spampinato, segretario regionale Cimo: "Mancano all'appello tremila unità tra medici e infermieri"

Bloomberg.com Exclusive 3 Month Introductory Offer
Bloomberg.com



Risparmia sui costi IT con IBM Cloud Pak for Data
IBM

La sanità siciliana è davvero pronta ed attrezzata per affrontare una situazione emergenziale legata ad un'eventuale impennata di contagi, più pesante di quella attuale?

"Alla domanda risponde la situazione ben visibile sotto gli occhi di tutti: si ha già difficoltà a reperire i posti letto, i pronto soccorso sono intasati, per non parlar poi della difficoltà ad individuare gli ospedali Covid".

Quali sono i punti di carenza?

"La carenza più pesante è quella relativa al personale: allo stato attuale mancano complessivamente all'appello circa tremila unità, i deficit più gravi si registrano in riferimento al personale medico e a quello infermieristico. Non si può pensare che comprando le apparecchiature si risolvono tutti i problemi, se poi non c'è chi può utilizzarle. Bisognerebbe elaborare un piano straordinario assunzioni, analizzando le piante organiche e quindi reclutando il numero adeguato di unità di personale che risponda alle necessità".

A che punto sono i concorsi?

"Ad oggi i concorsi sono stati bloccati dal discorso 'mobilità interregionale'. Ma attualmente è impensabile che il personale sanitario, che per lungo tempo ha lavorato in un contesto avanzato come quello settentrionale, oggi decida di ritornare in Sicilia. Inoltre, è altrettanto impensabile che le strutture settentrionali concedano il nulla osta, privandosi dei professionisti in una situazione emergenziale come questa attuale. A ciò dobbiamo aggiungere la sospensione delle attività ordinarie. È chiaro che 36 mila morti facciano tanta impressione, ma è altrettanto chiaro che bisogna dare risposte ad una popolazione dieci volte superiore rispetto a quella colpita dal Covid. Basti pensare all'interruzione dell'attività di prevenzione oncologica. Per questa ragione è altrettanto importante garantire l'attività degli ospedali Covid free".

Rapporto Crea, Sicilia terz'ultima per indice di performance

PALERMO – In materia di sanità, la Sicilia conquista il podio: peccato però che si tratti del podio degli ultimi. Infatti, secondo quanto rilevato da Crea sanità (Consorzio per la ricerca economica applicata in sanità) all'interno dell'ottava edizione del rapporto "Le performance regionali – Le opportunità di tutela della salute a livello regionale", l'Isola si colloca esattamente al terzultimo posto, con un indice complessivo di performance pari al 46%.

In particolare, l'indice di valutazione delle performance viene calcolato sulla base delle opinioni espresse da cinque categorie di stakeholder: utenti, istituzioni, professioni sanitarie, management aziendale ed industria medicale. Molteplici sono gli indicatori cui i soggetti sono stati chiamati ad esprimersi, tra cui equità sociale, esiti, appropriatezza, innovazione ed aspetto economico-finanziario. A fare peggio della nostra regione troviamo altre due realtà meridionali: nel dettaglio, si tratta di Campania (con poco meno del 46%) e Calabria (con un misero 33%).

Ancora una volta si conferma il noto divario Settentrione-Meridione in termini di livelli della tutela della salute. Infatti, nei ranking di performance elaborati, i risultati migliori sono ottenuti dalle regioni settentrionali. Nel dettaglio, per il secondo anno di fila la Provincia autonoma di Trento conferma il proprio primato, con un indice pari al 71%; a seguire troviamo la Provincia autonoma di Bolzano con il 67% (l'anno scorso si trovava al terzo posto) e l'Emilia Romagna (61%).

Dieci regioni hanno livelli di performance relativamente elevati, compresi tra il 53% e il 58%: all'interno del gruppo troviamo Toscana, Veneto, Marche, Umbria, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sardegna e Piemonte, con modeste variazioni fra loro. In particolare, la Sardegna è la prima regione meridionale a figurare in classifica al dodicesimo posto. Del resto, tutte le altre regioni meridionali seguono collocandosi in fondo alla classifica, con in più la presenza del Lazio.


Dunque, complessivamente rimane pressoché costante la composizione del gruppo delle regioni che, anno dopo anno, si situano nell'area di "eccellenza", come anche quella del gruppo numericamente rilevante di regioni tutte meridionali che purtroppo rimangono nell'area intermedia e critica.

Nell'Isola i giudizi più severi sono stati espressi dalla categoria degli utenti: infatti, in questo caso la nostra regione scivola al penultimo posto, con un indice di soddisfazione pari circa al 35%. Va decisamente meglio nel momento in cui consideriamo il giudizio espresso dalla categoria delle professioni sanitarie: infatti, in questo caso ci collochiamo al sedicesimo posto, con un indice di performance pari circa al 60%. Migliore risultato rispetto alla classifica generale si rileva anche in riferimento ai giudizi espressi dalla categoria dell'industria medicale e dalla categoria delle istituzioni (in entrambi i casi, la nostra regione si colloca al diciassettesimo posto a livello nazionale). Mentre assume la medesima posizione della classifica generale in riferimento alla categoria management aziendale (terzultimo posto).

DI Ristori: Mattarella ha firmato il decreto, ecco il testo completo

Il DI Ristori contiene misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid: ecco il testo completo

29 Ottobre 2020 07:24 | Filomena Fotia



Il decreto ristori è stato firmato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il DI Ristori contiene misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid: di seguito il **testo completo**.

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive). 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. 3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 14. Agli oneri derivanti dal

comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.

ART. 2. (Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295) 1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 3. (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) 1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziati sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 4. (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa) 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 5. (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura) 1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 6. All'articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "Per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta," e le parole "1 luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 2020 al 30 giugno 2021"; b) dopo il comma 5, è inserito il seguente "5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite ai sensi del comma 6".

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 280 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 6. (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali) 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. 3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale"; 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 7. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) 1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) 1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU) 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 10. (Proroga del termine per la presentazione del modello 770) 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

Titolo II- Disposizioni in materia di lavoro

ART. 11. (Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica) 1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili, all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non trovano applicazione per l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in relazione ai quali è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo."

ART. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma. 2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. 6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui

al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020. 8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1. 14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. 16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. 2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. 4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 14. (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020. 2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge; c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

ART. 15. (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) 1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata a tantum. 2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione. 5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 14. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 8. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 10. L'autorizzazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 16. (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) 1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e

spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. 2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 4. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. 5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. 6. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1. 7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi) 1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. 5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

ART. 18. (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000. 2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

ART. 19. (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 1. Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, individuate con il decreto di cui al comma 2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente: a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolare la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; c) al Commissario straordinario per l'emergenza

epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma, d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 2. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 20. (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria) 1. Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. 3. Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 21. (Misure per la didattica digitale integrata) 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. 4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite. 6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 22. (Scuole e misure per la famiglia) 1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono sostituite dalle seguenti: ", minore di anni sedici" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici"; b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.". c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "93 milioni di euro". d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 23. (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo. 2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato. 5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. 6. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare. 7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

ART. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. 2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1. 3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede,

altresi, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio. 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

ART. 25. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo) 1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13. 2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissivo ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. 3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.

ART. 26. (Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica) 1. Ferma restando l'applicabilità dell'art. 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "termine dell'emergenza epidemiologica in corso"; b) le lettere "in corso" sono soppresse; c) dopo le parole "personale della Corte dei conti" sono inserite le parole ", ivi incluso quello di magistratura". Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. 3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. 4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

ART. 28. (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

ART. 29. (Durata straordinaria dei permessi premio) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.

ART. 30. (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 7. Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro la scadenza del termine indicato nel comma 1.

ART. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia) 1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. 3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 32. (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 33. (Fondo anticipazione di liquidità) 1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.

TITOLO IV – Disposizioni finali

ART. 34. (Disposizioni finanziarie) 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. 2. Le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dagli articoli

1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede: a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo; i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147; m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo; 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 35. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

«Neo-abilitati e in trincea contro il Coronavirus, lo Stato non si dimentichi di noi»

insanitas.it/neo-abilitati-e-in-trincea-contro-il-coronavirus-lo-stato-non-si-dimentichi-di-noi/

Sonia
Sabatino

October 29, 2020



PALERMO. Chiamati “alle armi” durante lo scoppio della pandemia, tanti giovani **medici** hanno risposto positivamente alla richiesta di aiuto arrivata dallo Stato, dai colleghi e dalla popolazione.

Per capire qual è il loro stato d’animo attuale e le speranze che ripongono nel futuro, abbiamo intervistato **Germana Canzoneri**, laureata in “Medicina e Chirurgia” all’Università di Palermo ad ottobre del 2018, arruolata all’interno dell’Usca (**Unità speciali di continuità assistenziale**) del distretto di Corleone.

Qual è stato il suo percorso lavorativo dalla laurea ad oggi?

«Ho fatto il tirocinio post laurea, che è appena stato abolito ma secondo me era molto utile. Ad esempio, in tre mesi io ho affiancato un **medico di famiglia**, sono stata un mese nel reparto di chirurgia plastica, un’esperienza altamente formativa, e poi ho fatto medicina interna. A marzo del 2019 ho superato l’esame di **abilitazione** e sono entrata subito in graduatoria per lavorare in **continuità assistenziale**, iniziando a giugno come sostituto medico. A marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia, facevo le **guardie mediche** ad Alia con molta paura, anche perché durante il **lockdown** le strade erano deserte e avevo timore di un’aggressione. Nel frattempo è uscito il **bando per le Usca** a cui hanno risposto pochi medici. Anche se ero un po’ tentennante perché è un lavoro a rischio, ho dato la mia disponibilità. Quando hanno iniziato ad istituire le Usca in tutti i distretti mi hanno convocata e ho scelto di andare al distretto di Corleone. Ho iniziato a lavorare a maggio e ad oggi sono lì».

Come funziona il sistema delle Usca?

«Il lavoro è quello di gestire i pazienti Covid positivi o quelli che hanno avuto **contatti** con persone risultate positive al Coronavirus presenti nel territorio di propria competenza. Ci affianchiamo ai medici di base, ai **pediatri** di famiglia e ai medici di continuità assistenziale, **prendendo in carico** i pazienti positivi al Covid – 19 o quelli da monitorare. Il medico di famiglia o di continuità assistenziale ci segnala un paziente perché ha **sintomi** accertati, quindi noi andiamo a controllarlo. Altre volte è il paziente che attiva il lavoro delle Usca, perché è obbligatorio denunciarsi al medico di famiglia quando si viene a contatto con un positivo. Quando invece qualcuno che fa il **tampone** privatamente risulta positivo, è il laboratorio di analisi che segnala il paziente positivo al **“Dipartimento di Prevenzione e Igiene”**. Poi noi seguiamo sempre la procedura standard, pertanto la richiesta di prendere in carico il paziente deve arrivare dal medico di famiglia che ci invia la **scheda di segnalazione** via mail. A questo punto iniziamo a monitorare i pazienti, che se hanno avuto un contatto diretto con un positivo devono **aspettare in quarantena** i 10 giorni decisi dal Dpcm. Al decimo giorno facciamo il tampone per vedere se si sono positivizzati oppure no».



Con i pazienti positivi in che modo intervenite?

«Ogni giorno li chiamiamo e li monitoriamo chiedendogli la temperatura, la saturazione e i parametri vitali. Ai pazienti che risultano positivi diciamo di comprare il **saturimetro**, molto facile da usare, quindi spieghiamo come farlo in autonomia. Tra questi molti sono **asintomatici**, ma altri cominciano ad avere la febbre, la tosse, **anosmia, disgeusia**, c'è chi ha difficoltà respiratorie, quindi se il paziente ha bisogno lo andiamo a controllare e iniziamo una terapia a casa. In questo modo **alleggeriamo i pronto soccorso e gli ospedali** che hanno pochi posti letto. Non è il caso, in questa situazione, di portare in ospedale chi possiamo curare a casa. Tra l'altro abbiamo iniziato anche a fare i tamponi nelle **scuole**, non per screening ma perché abbiamo avuto dei casi positivi. Per cui, se un alunno risulta positivo, insieme al Dipartimento Prevenzione e Igiene, **isoliamo tutta la classe** e la mettiamo in quarantena. Poi facciamo il tampone a tutti gli alunni, se sono negativi torna tutto alla normalità altrimenti prendiamo in carico i positivi e seguiamo la stessa trafila».



Quali son i tipi di farmaci che utilizzate?

«**Cortisone, azitromicina** come antibiotico e, in alcune occasioni, iniziamo pure **l'eparina**. Inoltre, li teniamo sotto copertura di **tachipirina**. Quando si presentano i sintomi iniziamo anche il monitoraggio della saturazione, se scende siamo in allerta

perché a volte desaturano anche se sono sotto terapia. Se la saturazione continua a scendere, infatti, li dobbiamo **ospedalizzare**. Finora è successo solo due volte e un paziente è svenuto. Nella mia Usca siamo quattro medici, tre infermieri e un amministrativo che ci è stato dato in prestito dal Distretto perché c'è un lavoro enorme da fare. **Il territorio è vastissimo** (Bisacchino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Roccamena) e coprire ogni angolo magari in giornata è molto difficile».

Cosa vi aspettate dalla cittadinanza e dalle istituzioni?

«Mi piacerebbe che tutti prendessero sul serio il Coronavirus, perché molti sono ancora scettici, ma il virus c'è. Noi che siamo **sul campo di battaglia** ne vediamo gli effetti con i nostri occhi. La **prevenzione** è fondamentale, rispettando le regole portando la **mascherina**, lavando le mani, evitando posti affollati e mantenendo il distanziamento. Le restrizioni fanno ben poco se poi le persone fanno i festini a casa di nascosto con amici a parenti. Ciò porta del male a noi stessi, alle persone che si ammalano, agli ospedali che sono ingolfati. Dalle istituzioni, invece, ci aspettiamo che ci aiutino a sbloccare la situazione dell'**imbuto formativo** rappresentato dalle scuole di specializzazione. Come si è visto, quando a marzo le regioni del Nord hanno reclutato medici in tutta Italia hanno risposto in tantissimi, ciò vuol dire che i medici ci sono, solo che spesso non trovano un'occupazione perché non si riesce a specializzarsi».

«**Non dobbiamo per forza andare all'estero a lavorare**, perché l'Italia ha bisogno di medici qui siamo tanti e siamo bravi, vorremmo essere messi nelle condizioni di poter aiutare gli altri con serenità. Spero che questa esperienza aiuti il Governo a capire che deve **investire di più nella sanità** e mi auguro che dopo questa esperienza possa rimanere qualcosa anche a noi



che ci siamo spesi. Come medico appena abilitato e senza specializzazione mi sono lanciata con i miei colleghi in questa esperienza e **speriamo di non finire poi nel dimenticatoio**, perché sarebbe brutto nei confronti di giovani che si stanno immolando per fare un lavoro pesante come questo. A volte sto anche 12 ore sotto la **tuta**, con la mascherina, e onestamente è pesante. **Amo il mio lavoro** e sono gratificata dall'affetto e dalla stima dei pazienti, lo faccio per questo motivo, ma penso che lo Stato in cui viviamo non merita quello che siamo facendo».

Coronavirus, la giunta Musumeci approva il ddl per modificare le chiusure

insanitas.it/coronavirus-la-giunta-musumeci-approva-il-ddl-per-modificare-le-chiusure/

Redazione

October 29, 2020



PALERMO. Una norma che dà la possibilità al governo regionale di adeguare la ripresa delle attività economiche all’andamento effettivo del contagio nell’Isola. Questo lo spirito del disegno di legge approvato, a tarda sera, dal governo Musumeci.

“Stiamo applicando in Sicilia – spiega il presidente della Regione – lo stesso principio adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano nello scorso maggio che assicura il rispetto dei valori costituzionali della sussidiarietà e della leale collaborazione. Quindi, chi parla di “scontro” con lo Stato è solo in malafede. Siamo tutti consapevoli dei tempi difficili che ci attendono e della necessità di contenere la diffusione del virus, ma rivendichiamo anche responsabilità di anticipare e accompagnare la ripartenza per meglio rispondere alle specifiche esigenze del territorio siciliano”.

Ieri il ministro Boccia aveva annunciato: “Duole constatare, per alcune dichiarazioni pubbliche, la non completa consapevolezza della situazione sanitaria in Italia e duole ancor di più che non siano tenuti in dovuto conto i dati uniformi di rischio. Non fa eccezione la Regione Autonoma Siciliana che oggi ha anticipato attraverso il Presidente Musumeci, l’ipotesi di un ddl che, se dovesse essere approvato, sarà immediatamente impugnato dal Governo”.

Lockdown locali, la strategia che prende quota se il contagio non cala

di Andrea Gagliardi

Chiusure mirate locali nelle zone dove il virus corre maggiormente appaiono sempre più probabili, in attesa di vedere tra qualche giorno i primi effetti delle restrizioni dell'ultimo Dpcm

Per capire cosa ci aspetta nelle prossime settimane bisogna riprendere lo studio degli esperti di Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico scientifico sui possibili scenari dell'evoluzione del virus dopo la prima ondata e l'estate relativamente tranquilla. Un lavoro che aveva come primo obiettivo quello di offrire una serie di indicazioni per pianificare gli interventi necessari.

Gli scenari dell'Istituto superiore di sanità

Nello scenario con un rischio «alto o molto alto», con R_t tra 1,25 e 1,5 nel quale siamo, gli interventi consigliati per contenere la curva dei contagi sono molto chiari: zone rosse con lockdown temporali (2-3 settimane) e riapertura solo con riduzione dell' R_t , interruzione di attività sociali a maggior rischio assembramento, valutare l'interruzione di alcune attività produttive con particolari situazioni di rischio, possibile restrizione della mobilità interregionale e intraregionale. Se la situazione dovesse però peggiorare (con R_t nazionale sopra 1,5) si entra nello scenario 3, quello che indica una «situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario». In questo caso si può arrivare a un lockdown generalizzato con estensione e durata da definirsi rispetto allo scenario epidemiologico.

Gli appelli per lockdown locali mirati

Ecco perché chiusure mirate locali nelle zone dove il virus corre maggiormente appaiono sempre più probabili, in attesa di vedere tra qualche giorno i primi effetti delle restrizioni dell'ultimo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm). Non a caso il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi ha affermato che in aree ad elevatissima circolazione del Covid, come Milano e Napoli, servirebbe il lockdown perché «ci si può contagiare anche andando al bar». Mini lockdown, che riguardino singole zone, sono «un'opzione da prendere in considerazione, quasi un automatismo», dice anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione dell'Iss. Ed a proposito di lockdown locali, è lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiarare: «Abbiamo fatto un dpcm che li rende possibili».

Allo studio anche la suddivisione della popolazione in isole

L'ipotesi alla quale si lavora è dunque quella di «lockdown chirurgici per individuare e neutralizzare gli asintomatici, ed i superdiffusori tra loro» basati sull'esempio di Codogno e Vo' Euganeo. Senza escludere quella di suddividere la popolazione in «isole». Una strategia, da adottare nelle zone dove i dati indicano una diffusione dell'infezione superiore alla media nazionale, basata su test estesi della popolazione. Dai modelli matematici e simulazioni arriva infatti l'indicazione che dividere una grande popolazione in sottopopolazioni che non si incontrano fra loro può aiutare a contenere meglio la diffusione del virus.

Dpcm: sindaco Palermo, violenza di gruppuscoli isolati



20:35 28 ottobre 2020NEWS Redazione ANSA PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - "Oggi alcuni gruppuscoli isolati che ricorrono ad inaccettabili atti di violenza hanno confermato il senso di responsabilità e la civiltà dei tanti che, pur colpiti da una gravissima crisi sanitaria ed economica, stanno legittimamente protestando in modo civile". Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

" Nel dare la mia piena solidarietà alle forze di polizia impegnate, ribadisco - aggiunge - che occorre dare risposte a chi sta subendo tale crisi, con adeguati e immediati interventi del governo nazionale e della Regione, che non possono ignorare le conseguenze sociali ed economiche di provvedimenti, pur necessari, per contrastare una mortale pandemia". (ANSA).

Dpcm: a Palermo lancio petardi, colpito operatore tv

Soccorso da ambulanza. Centri sociali tra commercianti



21:27 28 ottobre 2020NEWS Redazione ANSA PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - Tensione in corso Vittorio Emanuele, a Palermo, durante la manifestazione organizzata dai commercianti, iniziata alle 18. Alcuni appartenenti ai centri sociali hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno reagito con una carica. Un petardo ha colpito un operatore di Mediaset, che è stato soccorso da un'ambulanza. La polizia ha inseguito i manifestanti dei centri sociali lungo corso Vittorio Emanuele (dove sono stati divelti cestini, fioriere e panchine), prima che si disperdessero nei vicoli del centro storico. (ANSA).

Uno studio di ricercatori di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica, campus di Roma. Implicazioni per la possibile contagiosità di queste persone uscite dalla quarantena. Ma non è chiaro se il tampone positivo sia indice di persistenza di contagiosità del soggetto



Roma,
28 ottobre 2020 - Ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell'Università Cattolica, campus di Roma hanno dimostrato che quasi un paziente su 5 (il 16,7%) dei guariti dalla sindrome Covid-19 continua ancora a essere positivo al tampone per il coronavirus per alcune settimane.

È
quanto emerso da uno studio pubblicato sull'*American Journal of Preventive Medicine* e condotto dal prof. Francesco Landi del Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche del

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e docente Facoltà di Medicina e chirurgia all'Università Cattolica, campus di Roma.



Prof. Francesco Landi

Lo studio ha coinvolto 131 pazienti Covid-19: si è visto che 22 dei pazienti (16.7%), pur rispettando tutti i criteri per terminare la quarantena (assenza di febbre e due tamponi negativi), hanno presentato nuovamente tampone positivo dopo due settimane. La probabilità di restare positivi al SARS-CoV-2 è più alta tra coloro che presentano ancora dei sintomi.

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha attuato un servizio di assistenza post-acuta per i pazienti Covid-19 guariti e dimessi dall'ospedale per monitorarne la salute a lungo termine. Tra il 21 aprile e il 21 maggio scorsi un totale di 137 individui ufficialmente guariti dal Covid-19 sono stati coinvolti nello studio. Quasi tutti i pazienti (131) hanno ricevuto un nuovo tampone a giugno.

Ebbene, è emerso che diversi sintomi erano ancora frequenti nella popolazione di guariti: la fatica nel 51%, difficoltà respiratorie nel 44%, tosse nel 17%, indipendentemente dall'esito positivo o negativo del tampone effettuato a giugno. La probabilità di risultare ancora positivi al SARS-CoV-2 dopo la guarigione è risultata significativamente elevata tra coloro che ancora presentavano sintomi respiratori, come mal di gola e rinite (sintomi simili al raffreddore).

“Questo è il primo studio a fornire un dato certo sui pazienti (16,7%) ancora positivi al tampone dopo la guarigione - rileva il prof. Landi - Questi risultati suggeriscono che una significativa quota di guariti potrebbe essere ancora potenziale portatore del virus. In particolare, i guariti in cui persistono mal di gola e rinite dovrebbero evitare contatti ravvicinati, indossare la mascherina e possibilmente ripetere un ulteriore tampone”.

Tuttavia, sottolinea il prof. Landi in conclusione, “non è chiaro se il tampone positivo sia necessariamente indicativo di presenza del virus vivo e quindi infettivo nel soggetto guarito”.



Con la nuova ondata dell'epidemia torna il blocco dei ricoveri, il differimento degli interventi in elezione e l'allungamento delle liste d'attesa. Il Presidente Giuseppe Tarantini presenta le proposte del GISE: "Piano Nazionale Cardiologico, nuovo modello organizzativo, investimenti su tecnologia e innovazione per diagnosi e terapie, costituzione di un Fondo dedicato per garantire l'accesso alle cure più avanzate"



Roma,
28 ottobre 2020 - Blocco dei ricoveri programmati, differimento degli interventi in elezione, allungamento delle liste d'attesa, saturazione delle terapie intensive, riconversione dei reparti e anche, di nuovo, la paura del contagio in ospedale.

Questo

lo scenario che con la seconda ondata di Covid-19 mette a rischio la vita di un milione di italiani over 65, affetti da patologie strutturali dovute al deterioramento delle valvole cardiache. La denuncia arriva dalla Società Italiana di Cardiologia Interventistica che nel 41° Congresso Nazionale (edizione virtuale da oggi fino al 30 ottobre), presenta il suo Manifesto per

la tutela del paziente cardiovascolare.



Prof. Giuseppe Tarantini

“Lanciamo

quattro proposte concrete volte a garantire un adeguato e tempestivo accesso alle cure per le persone cardiopatiche in era Covid-19 e per ridurne i tempi di ospedalizzazione - annuncia il Presidente del GISE Giuseppe Tarantini - Ripartiamo da un Piano Nazionale Cardiologico che favorisca una visione complessiva, pragmatica e prospettica per assicurare una gestione tempestiva e appropriata delle patologie coronariche e strutturali cardiache, sempre più priorità di politica sanitaria. Mettiamo in campo un modello organizzativo organico in grado di affrontare la situazione conseguente all'emergenza: investire per riportare alla normalità i tempi delle liste d'attesa, potenziando la struttura dei reparti e rivedendo le modalità di accesso alle strutture sanitarie, con percorsi dedicati ai pazienti cardiopatici. Destiniamo risorse alla tecnologia e all'innovazione, sfruttando in maniera appropriata le opzioni diagnostico-terapeutiche non invasive oggi disponibili, riportando a casa un paziente più sano e in tempi più brevi. Infine impegniamoci per un accesso equo alle tecnologie/terapie più avanzate per tutti i pazienti che potrebbero trarne beneficio, dando vita a un Fondo per l'Innovazione tecnologica (in analogia con quanto fatto per i farmaci innovativi) che ne sostenga l'adozione nella pratica clinica e riduca le disomogeneità di accesso tuttora esistenti”.

“Una

nostra survey su 130 Emodinamiche italiane che svolgono procedure di interventistica strutturale - riferisce Tarantini - confermava a metà ottobre

una ripresa delle attività comunque sotto il 50% rispetto al periodo di pre-lockdown. Anche sul fronte delle angioplastiche nei mesi della 'ripartenza' dopo la prima ondata di Covid-19 rispetto al periodo 'pre-Covid' c'è stata un'analoga contrazione, tra il 50 e 75% per il 40% dei centri. Le barriere che hanno impedito la ripresa delle attività sono, per il 45% dei centri, organizzative (disponibilità di posti letto e del personale), per circa il 30% legate alla gestione delle liste di attesa, il 35% ha evidenziato anche un minore flusso di pazienti derivante da restrittive indicazioni di accesso in ospedale, infine circa il 30% ha segnalato la paura di un contagio ospedaliero da parte dei malati. Una ripresa dunque, già fortemente parziale rispetto alla normale routine, ma oggi comunque bruciata dalla saturazione di molte terapie intensive, dalla conseguente riconversione dei reparti e dai nuovi più recenti provvedimenti di blocco dei ricoveri. Tutto questo con effetti potenzialmente disastrosi su un segmento di una popolazione tanto considerevole quanto fragile. Ricordiamo infatti che tra chi ha più di 75 anni sono 200.000 le persone colpite da stenosi aortica e circa 600.000 quelle alle prese con insufficienza della valvola mitrale”.

“I pazienti con malattie cardiache pregresse - spiega il Presidente eletto del GISE Giovanni Esposito - nel caso di infezione da Covid-19 sono esposti ad un maggior rischio di complicanze cardiovascolari e di ricovero in terapia intensiva, e a una probabilità di decesso più che doppia (da 2 a 4 volte maggiore) rispetto a chi non ha problemi di cuore. Tra le co-morbidità riscontrate nei pazienti morti in Europa per Covid-19, le malattie cardiovascolari risultano al primo posto. Parliamo di patologie che portano a una riduzione marcata dell'aspettativa di vita, spesso a una disabilità anche con perdita dell'autosufficienza. Senza trattamento, circa la metà dei pazienti con stenosi valvolare aortica severa sintomatica muore entro 2 anni dalla diagnosi. I pazienti affetti da rigurgito mitralico severo, se non trattato, vanno incontro ad un rischio di mortalità del 57% a un anno. Le procedure percutanee che sostituiscono o riparano con tecniche mini-invasive le valvole cardiache danneggiate in tempo di Covid-19 sono pertanto strategiche: non solo impattano positivamente sulla mortalità e la morbilità, ma rispetto agli interventi che richiedono intubazione ed ecocardiografia trans-esofagea, presentano un rischio minore di infezione da Covid-19 per il paziente e per gli operatori, riducono i tempi di ospedalizzazione e il rischio di complicanze, migliorano considerevolmente la qualità della vita del paziente. Per tali ragioni è fondamentale che i centri di Emodinamica siano messi in grado di erogare queste prestazioni in maniera continuativa”.

“In

questa seconda ondata di Covid-19 - dichiara il Segretario Generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudio - stiamo ricevendo moltissime segnalazioni relative ai timori di blocco delle prestazioni in ambito cardiologico. Dobbiamo intervenire con tempestività e appropriatezza su tutto il processo, in fase di prevenzione, diagnosi e cura. Solo così potremo trattare la maggior parte delle patologie cardiovascolari cambiandone il decorso naturale e ripristinando la naturale aspettativa di vita delle persone. Pertanto affianchiamo con forza la Società Italiana di Cardiologia Interventistica per chiedere alle istituzioni sanitarie regionali, ai direttori generali di aziende sanitarie e ospedali, di individuare le strategie prioritarie e urgenti per abbattere le barriere che si ripresenteranno drammaticamente nei prossimi mesi. Investiamo nelle procedure salvavita, per evitare ai pazienti con patologie cardiovascolari di trascorrere più del necessario nelle rianimazioni e di dover dedicarsi a lungo alla riabilitazione. Contribuiamo anche così alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, già provata da questa epidemia”.

Ospedale Giglio, in un mese già eseguite 100 “Cardio TC”

insanitas.it/ospedale-giglio-in-un-mese-gia-eseguite-100-cardio-tc/

Redazione

October 28, 2020



Cento **Cardio TC** sono state eseguite dalla **Fondazione Giglio** di Cefalù nel primo mese di avvio del nuovo esame diagnostico realizzato grazie all'innovativo tomografo computerizzato “**Revolution CT**”, **di cui si è dotato l'ospedale**, e alla collaborazione con il centro Monzino di Milano.

*«Abbiamo potuto constatare- ha detto il presidente della Fondazione Giglio, **Giovanni Albano**– grande attenzione nel territorio alla prevenzione con una importante risposta all'inserimento nell'offerta sanitaria di prestazioni innovative. Rappresenta per noi, questa risposta, una gratificazione per gli investimenti in tecnologie e risorse umane effettuate in quest'ultimo biennio».*

La Cardio TC fornisce **informazioni sull'albero coronarico** non solo di tipo anatomico (restringimento coronarie) ma anche di tipo funzionale (ossia se una determinata **stenosi** corrisponde un'area di ischemia ed eventualmente la sua entità di estensione e sulle caratteristiche delle placche ateromasiche. Ha, inoltre, la capacità di identificare **l'arteriosclerosi** sub critica, patologia che impatta prognosticamente sui pazienti “non individuabile con alcun tipo di test come quello da sforzo o similare”.

La “Revolution Ct” esegue una tac al cuore **nel tempo di un solo battito** e un esame total body in un secondo abbinando alla rapidità di scansione una notevole riduzione della dose di radiazione.

Le sedute di Cardio TC vengono effettuate dalla Fondazione Giglio **con cadenza bimestrale**. Le prossime sono programmate per l'8 e il 9 novembre. **Si può prenotare** tutti i giorni su una linea dedicata esclusivamente a questa prestazione dal

lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 allo 0921.920658.

Covid-19, Magrini (Aifa): «Primi dati sui vaccini all'inizio del prossimo anno»

 sanitainformazione.it/salute/covid-19-magrini-aifa-primi-dati-sui-vaccini-allinizio-del-prossimo-anno/

October 28, 2020

Il direttore Generale dell'Agencia italiana del Farmaco ha fatto il punto su farmaci e vaccini in corso di valutazione e sugli attuali standard terapeutici per il COVID-19

di Redazione



«I **vaccini anti-COVID-19** in fase avanzata di sviluppo clinico sono 6-7. Dei primi tre, che viaggiano in parallelo, dovremmo avere i dati tra fine anno e i primi mesi dell'anno prossimo» Il DG di Aifa **Nicola Magrini**, intervenuto oggi a 24 Mattino (*Radio 24*) ha riepilogato a che punto siamo con i farmaci e i vaccini in fase di studio e quali sono gli attuali standard terapeutici per la malattia da Covid-19.

MAGRINI: «INNANZITUTTO VAGLIARE SICUREZZA E POI EFFICACIA»

La corsa al vaccino anti covid-19 prosegue senza sosta ma richiede grande prudenza e una seria, seppur urgente, valutazione. Secondo Nicola Magrini, infatti, per prima cosa, il vaccino deve dimostrarsi **sicuro, poi efficace**: «È un processo straordinariamente accelerato – ha ammesso Magrini – ma non possiamo saltare dei passaggi fondamentali, che sono intanto **la verifica della sicurezza e poi dell'efficacia**».

«GRANDE SFIDA ORGANIZZATIVA»

«Non si sa ancora quando arriverà ma «quando il vaccino sarà disponibile ci attenderà una **grande sfida organizzativa** – ha aggiunto Magrini –. I vaccini, infatti, andranno collocati e poi somministrati anche a una popolazione che solitamente non siamo soliti vaccinare e cioè la popolazione adulta, che in Italia è costituita da 40 milioni di persone».

LE TERAPIE DISPONIBILI OGGI

Per quanto riguarda le terapie in uso, i farmaci e i trattamenti terapeutici utilizzati nella malattia Covid-19, Magrini ha precisato che «non esiste un **approccio terapeutico unico**, dipende dalle fasi e dalla gravità della malattia. Nella fase domiciliare – ha spiegato – la cosa migliore da fare **è la vigile attesa**: non assumere farmaci, trattare solo i sintomi febbrili (se la temperatura supera i 38°/38,5°). Per i pazienti ospedalizzati oltre all'ossigeno, che rimane uno degli approcci cardine della terapia, **il cortisone e l'eparina** rappresentano un nuovo standard di cura per tutti i casi più gravi». Sulle altre terapie, «il **Remdesivir** è in fase di riposizionamento perché, dopo la pubblicazione di ulteriori studi, l'efficacia è risultata minore del previsto e dovrebbe essere dato principalmente in associazione al cortisone, ove necessario, mentre per **l'idrossiclorochina** i dati sono molto deludenti e attualmente **non è un'opzione terapeutica**».

IL PLASMA IPERIMMUNE

«Sul plasma iperimmune i risultati di alcuni studi e i dati provenienti dagli USA **non sono convincenti** – ha evidenziato Magrini -. In Italia è in corso uno studio randomizzato che adesso sta arruolando pazienti con maggiore rapidità e se aumenteranno anche i centri aderenti le dimensioni dello studio potranno consentirci di avere dati utili per la valutazione entro i prossimi 2-3 mesi. Attendiamo risposte anche dagli studi **sugli anticorpi monoclonali che sono un grande potenziamento di questa terapia**».

LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Sul vaccino contro l'influenza stagionale auspica che non ci sia un problema di **carenza di vaccini**. «Tuttavia – ha concluso Magrini – se così fosse **sarebbe il segno di un'adesione mai vista prima da parte della popolazione**: significherebbe che avremmo vaccinato quasi il doppio rispetto agli anni passati. Confido comunque che, grazie alle misure molto strette che stiamo tutti osservando – **distanziamento fisico, uso di mascherine, lavaggio delle mani** – la trasmissione del virus influenzale sarà fortemente rallentata, com'è avvenuto nell'emisfero australe».

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati

Anticorpi monoclonali, Andreano (Toscana Life Sciences): «A marzo possibile distribuzione negli ospedali»

Gli anticorpi monoclonali potrebbero farci uscire dalla pandemia. Ma cosa sono e come funzionano? Lo abbiamo chiesto a Emanuele Andreano, ricercatore presso la Fondazione Toscana Life Sciences



di Peter D'Angelo

Tamponi rapidi Covid, CIDEDEC: «Il 'Decreto Ristori' priva i laboratori di analisi della propria funzione»

Elisa Interlandi, Presidente Cidec Federazione Sanità: «Nostra esclusione dal finanziamento aggiuntivo previsto dal Decreto danno per la salute dei cittadini e per il tracciamento dei contagi»

di Redazione

Von der Leyen annuncia le 8 misure della Commissione europea contro il Covid-19

Garantire informazioni chiare, test precisi e viaggi sicuri. Queste le regole su cui la Commissione europea punta per combattere il virus in seconda ondata pensando all'economia. Prorogata la sospensione dell'Iva sull'attrezzatura medica

di Gloria Frezza

Covid-19, Rostan (IV): «Diagnosi oncologiche e biopsie dimezzate con lockdown.

Garantire accesso a farmaci innovativi»

Nell'interrogazione al Ministro della Salute Speranza presentata da Michela Rostan (Iv) anche la richiesta di istituire un Fondo Unico per l'innovazione farmaceutica, superando il sistema duale previsto dalla normativa vigente

di Redazione

quotidianosanità.it

Mercoledì 28 OTTOBRE 2020

Germania e Francia in lockdown. Merkel annuncia chiusure "light" da lunedì e Macron decide di fermare quasi tutto da venerdì. Ma le scuole restano aperte in tutti e due i Paesi

I due paesi europei decidono nello stesso giorno la stretta dopo l'impennata costante dei contagi. In Germania i contatti sociali saranno limitati a due famiglie con un massimo di 10 persone. Stop al turismo. Chiuderanno bar e ristoranti, così come saloni di tatuaggi e massaggi. Le scuole e gli asili rimarranno aperti. La cancelliera Merkel invoca un "grande sforzo nazionale" per combattere la diffusione del coronavirus. E in Francia il presidente Macron annuncia stasera in diretta TV che il Paese si fermerà per evitare una catastrofe sanitaria che potrebbe provocare anche 400mila morti.

Lockdown "light" in Germania a novembre, ma scuole e negozi rimarranno aperti. Ad annunciarlo la cancelliera **Angela Merkel**, chiedendo un "grande sforzo nazionale" per combattere la diffusione del coronavirus.

I contatti sociali saranno limitati a due famiglie e i bar, la ristorazione e le strutture per il tempo libero verranno chiusi. Il governo tedesco prova così a consentire alle famiglie di incontrarsi a Natale intervenendo tempestivamente, ma le infezioni quotidiane sono salite a un nuovo massimo di 14.964 casi, con 85 decessi in più segnalati nelle ultime 24 ore.

Queste le misure che entreranno in vigore dal 2 novembre:

- Le scuole e gli asili rimarranno aperti
- I contatti sociali saranno limitati a due famiglie con un massimo di 10 persone e il turismo sarà interrotto
- I bar chiuderanno e i ristoranti saranno limitati ai piatti da asporto
- I saloni di tatuaggi e massaggi chiuderanno
- Le aziende più piccole gravemente colpite dal blocco verranno rimborsate fino al 75% degli incassi di novembre 2019

Prevista per l'11 novembre una nuova riunione per rivalutare la situazione.

Anche la Francia in lockdown da venerdì, ma le scuole restano aperte. L'annuncio in diretta televisiva questa sera dal presidente della Repubblica **Emmanuel Macron**. In Francia e in Europa "siamo sommersi" dall'accelerazione del coronavirus", ha detto ed è necessario dare "un colpo di freno". Bar e ristoranti saranno chiusi a partire da venerdì, quando scatterà il lockdown nazionale, "almeno fino al primo dicembre". Macron ha anche evocato lo scenario di "almeno 400.000 morti in più" entro qualche mese se non facciamo nulla contro il coronavirus.

"I negozi definiti a primavera come non essenziali, in particolare bar e ristoranti, resteranno chiusi", ma "l'economia non deve né fermarsi, né crollare". "L'attività continuerà con maggiore intensità, il che significa che gli sportelli dei servizi pubblici resteranno aperti, come anche le fabbriche e le aziende agricole. Uffici e lavori pubblici continueranno a funzionare", ha detto Macron.

Da venerdì resteranno quindi aperte solo le attività essenziali e gli spostamenti fuori di casa saranno possibili fino a un chilometro dal luogo di residenza, sempre con l'obbligo di munirsi di autocertificazione.

Il presidente ha indicato anche che le frontiere esterne resteranno chiuse "con alcune eccezioni". "I francesi dall'estero potranno tornare. Verranno implementati test rapidi. Nessun viaggiatore potrà tornare sul suolo francese se non siamo sicuri che non sia portatore del virus", ha chiarito.



Il team diretto da Antonio Guerrisi (secondo da sinistra)

Roma, 28 ottobre 2020 - La medicina di precisione e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando l'assistenza sanitaria. Rappresentano la frontiera contro il cancro, in particolare per la diagnosi precoce, la ricerca clinico-scientifica e il monitoraggio delle terapie, essenziali per garantire la migliore cura possibile ad ogni paziente, riducendone gli effetti collaterali.

È su questo tema il progetto vincitore del grant “Giovani Ricercatori” finanziato dal Ministero della Salute, di cui è Principal Investigator Antonino Guerrisi, 39 anni, medico radiologo dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma.

Lo studio, dal titolo “A radiogenomic approach to assess treatment response to anti-PD1 immune checkpoint inhibitor in metastatic melanoma patients using CT texture analysis combined with tumor molecular profile as potential predictive biomarker: a pilot study”, si pone l'obiettivo di trovare le caratteristiche fenotipiche specifiche del melanoma avanzato tramite l'analisi delle immagini di tomografia computerizzata (TAC) e

correlarle con caratteristiche molecolari ottenute mediante lo studio del DNA. Il fine è l'individuazione di nuovi biomarker in grado di predire precocemente la risposta all'immunoterapia. Il finanziamento ammonta a 449.000 euro.

Il progetto di Antonio Guerrisi è frutto della ricerca multidisciplinare ad alta innovazione tecnologica portata avanti dagli IFO, a partire dall'istituzione del Melanoma Group coordinato dai Direttori Scientifici degli Istituti Dermatologico San Gallicano (ISG) e Oncologico Regina Elena (IRE), Aldo Morrone e Gennaro Ciliberto, con l'obiettivo di creare un centro internazionale di riferimento per la sperimentazione clinica sul melanoma. All'attività del Gruppo si affianca il lavoro multidisciplinare condotto settimanalmente dal Disease Management Team (DMT) coordinato da Emilia Migliano, responsabile di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'ISG, teso alla ricerca dell'appropriatezza delle cure e al miglioramento dei risultati clinici.

“Il successo del progetto di Antonio Guerrisi - sottolinea Aldo Morrone, Direttore scientifico del San Gallicano - non è solo un grande riconoscimento personale a un giovane ricercatore ma anche un importante traguardo istituzionale, che vede l'Istituto Dermatologico San Gallicano come uno dei massimi centri di eccellenza internazionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del melanoma”.

Oltre 21mila mascherine con fantasie "strane" in Sicilia, sindaco non le consegna ai cittadini: "Una vergogna" – FOTO

Newsicilia | Cronaca 28/10/2020 19:01 Redazione NewSicilia

🔊 Ascolta audio dell'articolo

PALAZZOLO ACREIDE – Consegnati oltre **21mila dispositivi di protezione** al Comune di Palazzolo Acreide, nel **Siracusano**, dove però sarebbe arrivato un fermo **no** da parte del primo cittadino locale riguardo alla **distribuzione** di queste ultime.

Proprio il sindaco, infatti, avrebbe definito le **mascherine** come **non adatte** al loro scopo – dunque **inefficaci** – e come fortemente **antiestetiche**.

Attraverso una **foto** su Facebook allegata di descrizione avrebbe raccontato la **vicenda** e spiegato il suo **dissenso**: *"Oggi sono arrivate a Palazzolo Acreide **21.423** di questa **specie** di mascherine dalla Protezione Civile Nazionale. Mi rifiuto di consegnarle ai cittadini. COCKTAIL.. l'anguria, i fenicotteri... che Vergogna. N.B. Non è un dispositivo medico, non è un DPI".*

Sarebbe quasi indubbia, infatti, la varietà "particolare" di **fantasie** stampate sui dispositivi, come la loro **forma** diversa dalla solita delle classiche **mascherine chirurgiche**.

Sotto il post del sindaco **Salvatore Gallo** diversi sono stati i **commenti** a **favore** della scelta del primo cittadino.

Posti letto Coronavirus, il Pd chiede conto e ragione al governo Musumeci

insanitas.it/posti-letto-coronavirus-il-pd-chiede-conto-e-ragione-al-governo-musumeci/

Redazione

October 28, 2020



PALERMO. «A che punto è la riorganizzazione delle **terapie intensive e sub intensive** indicata dal Decreto Assessoriale dello scorso 19 giugno, che prevedeva l'incremento dei posti letto di terapia sub-intensiva e intensiva?».

Lo chiede il capogruppo all'Ars **Giuseppe Lupo**, che sulla vicenda ha presentato una interpellanza al Presidente della Regione e all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

«Perché il presidente Musumeci ieri non ha chiarito il **cronoprogramma** per la riorganizzazione? All'interno degli ospedali siciliani sono stati predisposti i **percorsi differenziati** di accoglienza tra pazienti Covid, pazienti sospetti Covid e pazienti non Covid? Il numero di posti letti di degenza ordinaria per i pazienti Covid è adeguato al tasso di crescita del contagio, che porta con sé l'inevitabile incremento del tasso di ospedalizzazione?».

Nell'interpellanza si ricorda che il Decreto Assessoriale prevede di incrementare il numero dei posti letto di terapia intensiva dai **529** previsti in precedenza fino ad una dotazione di **719**, e di riorganizzare **350** posti letto ordinari di area medica in sub intensiva con possibilità di riconvertirne il 50% in postazioni per la ventilazione invasiva qualora necessario in base alla diffusione del virus.

L'Assessorato alla Salute ha, pertanto, previsto la riorganizzazione in sub intensiva di 85 posti di **Pneumologia**, 35 posti di **Malattie infettive**, 230 posti di **Medicina Generale**, suddivisi per provincia e per ASP.

«**Ma i criteri utilizzati** nelle suddivisione dei nuovi posti letto tra le provincie e tra gli ospedali sono più che discutibili- aggiunge Lupo- Non si comprende per quale ragione, ad esempio, 32 posti letto sono assegnati alla pneumologia a **Palermo** e soli 15 per la pneumologia a **Catania**, ed ancora 16 posti letto di semi-intensiva alle malattie infettive di Catania e solo 4 a Palermo. All’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza **Cannizzaro** di Catania non c’è stato nessun incremento dei posti letto di terapia intensiva ma solo la trasformazione di 16 posti letto: 3 alla pneumologia, 4 alle malattie infettive, 9 alla Medicina Generale».

Lupo sottolinea inoltre come non sia semplice riconvertire posti letto ordinari in posti letto da terapia intensiva. «Il posto letto di una degenza ordinaria di Medicina Generale, infatti, è sprovvisto dei circuiti per l’aspirazione, il sistema di **distribuzione per l’ossigeno** non è in grado di supportare l’erogazione del notevole quantitativo di ossigeno necessario per l’utilizzo dei **caschi** per la ventilazione assistita non invasiva, manca la predisposizione per le prese atte al collegamento di **ventilatori**, monitor, pompe da infusione, colonne per fibro-broncoscopi. A tali **carenze strutturali** si aggiunge l’aspetto legato alla competenza del personale medico, infermieristico ed ausiliario: nei reparti quali le malattie infettive e le medicine generali il personale sanitario, medico e infermieristico, non è formato per l’assistenza in terapia intensiva».

Nell’interpellanza Lupo segnala che «si rischia, in concreto, di attrezzare di tutto punto reparti quali le Medicina Generale e le Malattie Infettive di **costose apparecchiature**, quali ventilatori, fibro-broncoscopi, laringoscopi e strumenti per l’intubazione assai complessi che, tuttavia, non possono essere utilizzati dal personale sanitario dei suddetti reparti perché non possiede le competenze adeguate e non ha esperienza in campo intensivistico».